



1344 19 DIC. 2003

**OGGETTO:** Lavoratori socialmente utili. Prosecuzione delle attività socialmente utili dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2004 ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 recante "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 45 legge 144/1999".

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alla scuola, formazione e lavoro;

**VISTO** il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 recante "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 45 legge 144/1999";

**VISTA** la legge regionale 22 luglio 2002, n. 21 recante "Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito di politiche attive del lavoro";

**PRESO ATTO** della DGR 735/2003 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Lazio ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. 81/2000 e dell'art. 78, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", per l'assegnazione per l'anno 2003 delle risorse finanziarie derivanti dal Fondo nazionale per l'occupazione, necessarie al finanziamento ed alla realizzazione di misure di politica attiva per l'impiego ed in particolare al fine di consentire l'erogazione degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare spettanti ai soggetti impegnati in attività socialmente utili pertinenza del "bacino" regionale e di favorire la realizzazione di misure volte alla stabilizzazione occupazionale di lavoratori socialmente utili;

**RILEVATO** che nel corso del 2004 è prevista, la stipula di una apposita convenzione tra la Regione Lazio ed il Ministero del lavoro avente ad oggetto di contenuto analogo di cui al capoverso precedente;

**PRESO ATTO** della DGR 1799/2000 con la quale la Giunta regionale ha realizzato interventi di promozione e sostegno in favore di enti utilizzatori che hanno impegnato LSU non rientranti nelle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 81/2000;

**VISTA** la DGR 504/2003 con la quale la Giunta regionale ha stabilito la prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli ASU e degli ANF, spettanti ai LSU del Lazio per il periodo 30/06/2003 - 31/12/2003;

**ATTESA** la necessità di predisporre ed approvare, anche per l'anno 2004, una apposita convenzione tra la Regione Lazio e l'INPS per l'affidamento a quest'ultimo del servizio di erogazione degli ASU e degli ANF spettanti ai LSU facenti parte del "bacino" della Regione Lazio, con risorse a carico del Fondo nazionale per l'occupazione, di pertinenza della Regione Lazio;

**RAVVISATA**, la necessità di prorogare, su richiesta degli enti utilizzatori le attività socialmente utili in vista di una duratura stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino regionale di cui al d.lgs. 81/2000, alla DGR 1799/2000 e alla DGR 1652/2002, che sono state oggetto di concertazione presso la Commissione Regionale di Concertazione per il Lavoro di cui all'art. 7 della L.R. 38/98;



6

**PRESO ATTO** che l'Agenzia Lazio Lavoro è competente in materia di istruttoria delle richieste di proroga delle attività socialmente utili e delle richieste di incentivi per la stabilizzazione dei LSU, ai sensi della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38, ed in base a quanto stabilito dalla DGR 504/2003;

**PRESO ATTO** che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della l.r. 21/2002 e dall'articolo 25 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003", la Regione Lazio si avvale della "Proteo S.p.A", al fine di realizzare iniziative dirette alla stabilizzazione occupazionale delle categorie di lavoratori di cui all'articolo 2 della medesima l.r. 21/2002;

**DATO ATTO** che l'oggetto del presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione;

**DELIBERA**

per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:



di prevedere, a favore degli enti utilizzatori di LSU che presentino apposita istanza per prorogare le attività socialmente utili, dal 1/01/2004 al 30/06/2004, che:

- il 50% dell'importo dell'ASU e dell'ammontare degli ANF spettanti ai lavoratori socialmente utili già beneficiari degli stessi al 31/12/2003 ai sensi della DGR 504/2003, rimane a carico della Regione, con risorse provenienti dal Fondo nazionale per l'occupazione;
- il restante 50% è corrisposto dall'ente utilizzatore, salvo eventuali deroghe che l'Assessorato alla scuola, formazione e lavoro può concedere, previa istruttoria delle istanze di proroga di cui sopra da parte dell'Agenzia Lazio Lavoro, laddove sussistano rispettivamente le "situazioni di straordinarietà" ovvero si verifichi la condizione di priorità di cui ai punti 2a e 2b;

**2a. Situazioni di straordinarietà ai fini della concessione della deroga.**

In attesa di definire con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali le "situazioni di straordinarietà" ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del d.lgs. 81/2000 sono da considerarsi in "situazioni di straordinarietà" gli enti utilizzatori che:



- si trovano in aree Obiettivo 2 dei Fondi strutturali della CE (esempio: enti utilizzatori ricadenti in zone di declino industriale, con alto tasso di disoccupazione, rurali o montane) e non rinuncino a partecipare a forme di stabilizzazione, previste dalla l.r. 21/2002 e dal relativo Programma operativo approvato con DGR 1652/2002, proposte dalla Regione;
- presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di deficit strutturale ovvero di dissesto ai sensi del d.lgs. 267/2000 e non rinuncino a partecipare a forme di stabilizzazione, previste dalla l.r. 21/2002 e dal relativo Programma operativo approvato con DGR 1652/2002, proposte dalla Regione;

**2b. Condizione di priorità ai fini della concessione della deroga.**

- aver attuato ovvero avviato già nel corso del 2003 concrete e documentate forme di stabilizzazione, riconducibili alla l.r. 21/2002 ed al relativo Programma operativo.



1344 19 DIC. 2003

Q

che hanno consentito o consentiranno, entro il 30 giugno 2004, la stabilizzazione di almeno il 30 per cento dei LSU in utilizzo;

La condizione di priorità di cui al presente punto sarà riconosciuta in rapporto alla dimensione demografica ed economico finanziaria dell'ente utilizzatore;

3. l'istanza con la quale gli enti utilizzatori possono richiedere la prosecuzione delle attività socialmente utili dal 1/01/2004 al 30/06/2004 deve essere inviata entro il 31 gennaio 2004 alla Regione Lazio, alla "Proteo S.p.A.", al Centro per l'impiego competente per territorio, alla Direzione provinciale del lavoro, alle sedi I.N.P.S. territorialmente competenti ed all'Agenzia Lazio Lavoro. La predetta istanza, qualora gli enti utilizzatori intendano avvalersi delle deroghe di cui ai punti 2a e 2b della presente deliberazione, deve evidenziare rispettivamente l'esistenza delle relative situazioni di straordinarietà ovvero della condizione di priorità. Gli enti utilizzatori devono inoltre avvalersi del sito Internet di ITALIA LAVORO S.p.A. sulla base di quanto previsto dall'articolo 8 della convenzione tra Ministero del Lavoro e Regione Lazio approvata con delibera di Giunta regionale 735/2003;

4. l'Agenzia Lazio Lavoro, sentito il parere dell'apposita sottocommissione LSU, effettua l'istruttoria delle istanze presentate dagli enti utilizzatori, che dovrà concludersi a firma del responsabile del procedimento dell'Agenzia Lazio Lavoro medesima, con la proposta di accoglimento ovvero di reiezione delle richieste medesime da avanzare alla Regione Lazio - Direzione regionale formazione e politiche del lavoro - Area 4E/10, per l'adozione della relativa determinazione dirigenziale;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Tale pubblicazione assume valore giuridico di formale notificazione del suo contenuto agli interessati, che potranno esperire avverso il medesimo i gravami di legge/ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. e di pubblicizzarla sul sito internet: [www.sirio.regione.lazio.it](http://www.sirio.regione.lazio.it), al fine di darne massima diffusione.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



17 DIC. 2003

